SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20/L

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
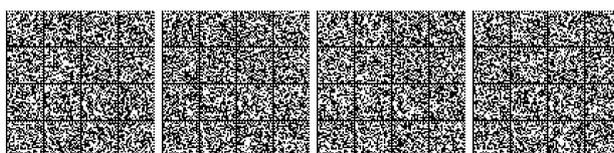
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2011.

Sospensione del sig. Enrico Fabozzi dalla carica di consigliere regionale della regione Campania, ai sensi dell'articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 0070115 del 16 novembre 2011 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Napoli relativi al fascicolo processuale n. 57464/06 N.R.G.P.M. e n. 52323/07 N.R.G. GIP a carico del signor Enrico Fabozzi, consigliere regionale della Regione Campania ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 3 novembre 2011 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale sig. Enrico Fabozzi, per i reati di cui agli articoli 110, 416-*bis* del codice penale, artt. 81 cpv 110, 86, 87 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, art. 7 della legge n. 203/91, artt. 319 e 321 del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «....consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 3 novembre 2011 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 3 novembre 2011 è accertata la sospensione del signor Enrico Fabozzi dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 19 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

12A00919

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Sospensione del sig. Franco Nicoli Cristiani dalla carica di consigliere regionale e di vicepresidente del Consiglio della regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - Prot. n. 8.1/198805672 Gab. del 1° dicembre 2011 con la quale è stata comunicata l'emanazione, in data 28 novembre 2011, da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere (art. 285 c.p.c.) nei confronti del sig. Franco Nicoli Cristiani, consigliere e vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - del 5 dicembre 2011, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Brescia relativi al fascicolo processuale n. 18610/11 R.G.N.R. e n. 15395/11 R.G.GIP a carico del sig. Franco Nicoli Cristiani, consigliere regionale e vicepresidente del consiglio della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 28 novembre 2011 dal GIP presso il Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale e vicepresidente del consiglio della regione Lombardia sig. Franco Nicoli Cristiani, per i reati di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 28 novembre 2011 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 28 novembre 2011 è accertata la sospensione del sig. Franco Nicoli Cristiani dalla carica di consigliere regionale e di vicepresidente del consiglio regionale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente
MONTI

12A00915

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Sospensione del sig. Francesco Morelli dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, prot. n. 0081562 del 5 dicembre 2011 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Milano relativi al fascicolo processuale n. 46229/08 R.G.N.R. e n. 10464/08 R.G.GIP a carico del sig. Francesco Morelli, consigliere della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 10 novembre 2011 dal GIP presso il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale sig. Francesco Morelli, per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p., articoli 110, 81, 112 comma 1 n.1, 326 c.p. e art. 7 decreto-legge n. 152/1991, articoli 110, 319, 319-*bis* in relazione all'art. 321 c.p.;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «....consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 10 novembre 2011 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 10 novembre 2011 è accertata la sospensione del sig. Francesco Morelli dalla carica di consigliere della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

12A00918
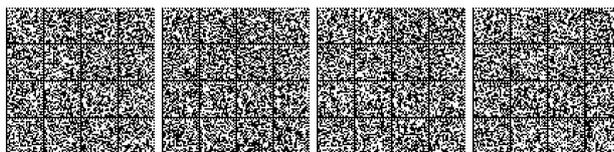
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2011.

Sospensione del sig. Roberto Corona dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la regione siciliana del 30 novembre 2011, prot. n. 2550/2A1, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al fascicolo processuale n. 60829/08 R.G.N.R. e n. 18603/09 RG.I.P., concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti del sig. Roberto Corona, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, la misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza, emessa in data 30 novembre 2011, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Roberto Corona per i reati di cui agli articoli 416 commi 1 e 2 c.p., 110 c.p., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 e n. 2, 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del regio decreto n. 267/1942, 110 c.p. e 132 del d.lgs. n. 385/1993, 110 c.p. e 2638 c.c., art. 7 della legge n. 195/1974;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalità, secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche... coinvolgendo così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 30 novembre 2011 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 30 novembre 2011 è accertata la sospensione del sig. Roberto Corona dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Presidente
MONTI

12A00916

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2011.

Sospensione del sig. Fabio Mancuso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la regione siciliana del 7 dicembre 2011, prot. n. 2549/2A1, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al fascicolo processuale n. 60829/08 R.G.N.R. e n. 18603/09 RG.I.P., concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti del sig. Fabio Mancuso, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter* della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza, emessa in data 30 novembre 2011, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Fabio Mancuso, indagato per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 2 del c.p., 110 c.p., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 e n. 2, 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del regio decreto n. 267/1942, 81 e 648 c.p., art. 7 della legge n. 195/1974;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'appli-

cazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalità, secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche... coinvolgendo così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 30 novembre 2011 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 30 novembre 2011 è accertata la sospensione del sig. Fabio Mancuso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Presidente
MONTI

12A00917

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2012.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2012, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonchè della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n.488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art.22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del "RENDIOB" è stato sostituito con quello del "RENDISTATO";

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2011 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 1,505% e 1,485%;

Vista la lettera del 27 dicembre 2011, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012, facendo presente che il tasso interbancario a tre mesi non è disponibile per assenza di scambi nel mese di novembre 2011 e che, per tale mese, è invece disponibile la rilevazione del tasso interbancario a due mesi, pari a 3,500%;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999 e tenuto conto delle indicazioni contenute nella predetta nota della Banca d'Italia;

Decreta

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 6,65% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 5,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 5,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 4,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 4,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 – 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

p. *Il direttore generale del Tesoro:* MARESCA

12A00920

DECRETO 24 gennaio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 331 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 27.445 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 331 giorni con scadenza 27 dicembre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 gennaio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali,con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A00913

DECRETO 24 gennaio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 27.445 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 31 luglio 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 gennaio 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali,con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT

emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A00914

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Acevedo Paula Yanet Verenice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Acevedo Paula Yanet Verenice ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 2007 presso la "Universidad Catolica" di Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dalla sig.ra Acevedo Paula Yanet Verenice, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il giorno 14 aprile 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Acevedo Paula Yanet Verenice è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00625

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sterling German Ana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sterling German Ana Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Infermeria" conseguito nella Repubblica Domenicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Licenciada en Infermeria" conseguito nell'anno 2002 presso la "Universidad Central Dominicana de Estudios Profesionales" di Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dalla sig.ra Sterling German Ana Cristina, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il giorno 13 luglio 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sterling German Ana Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00626

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Montero Ogando Criselva Eneyda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento

dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Montero Ogando Criselva Eneyda ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 1988 presso la "Universidad Autonoma" di Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dalla sig.ra Montero Ogando Criselva Eneyda, nata a Comendador, Elias Piña (Repubblica Dominicana) il giorno 5 maggio 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Montero Ogando Criselva Eneyda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00627

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 gennaio 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 135 del 16 settembre 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola;

Rilevato in particolare che il decreto n. 135 del 16 settembre 2010, individuava quale componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti la Sig.ra Bisoglio Maria Paola:

Considerato che la Sig.ra Bisoglio Maria Paola nata il 10 luglio 1944 Lu (Alessandria), in data 9 luglio 2011 è deceduta. giusta comunicazione pervenuta tramite CISL e che il Sig. Ambiel Gian Franco, nato a Premia il 10 giugno 1943. è stato individuato dalla CISL come sostituto del componente deceduto;

Ritenutodi dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della Commissione;

Decreta:

Il Sig. Ambiel Gian Franco è nominato componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione della Sig.ra Bisoglio Maria Paola:

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Omegna, 11 gennaio 2012

Il direttore provinciale: SERINA

12A00622
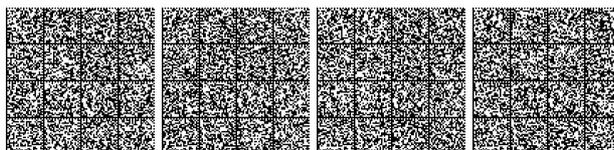
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 gennaio 2012.

Modifica del calendario delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per consentire il ripristino della distribuzione delle merci a seguito del fermo dell'autotrasporto.

IL VICE MINISTRO

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 dicembre 2011 recante «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l'anno 2012», pubblicato nulla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2012;

Considerato che il fermo dell'autotrasporto posto in essere dal 23 gennaio 2012 - accompagnato anche da azioni di blocco peraltro represse dalle forze dell'ordine - terminerà alla mezzanotte di venerdì 27 gennaio ed ha comportato una pesante limitazione alla libera circolazione delle merci, con gravi ripercussioni sulle attività produttive, con particolare riferimento a quelle a ciclo continuo;

Considerato che è necessario ed urgente consentire il riavvio delle attività produttive che hanno dovuto interrompere il lavoro per carenza di materiali, consentire la ricostituzione delle scorte nei magazzini e negli esercizi commerciali, nonché permettere ai veicoli e relativi autisti rimasti bloccati di riprendere le proprie attività:

Ritenuta pertanto la necessità di consentire la circolazione dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate anche nella giornata di domenica 29 gennaio 2012;

Acquisito il conforme avviso del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011, recante l'attribuzione delle deleghe al Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone, per la giornata del 29 gennaio 2012, la revoca del divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. di cui all'art. 1, comma 1 del decreto 15 dicembre 2011 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 gennaio 2012

Il Vice Ministro: CIACCIA

12A01007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2012.

Autorizzazione all'Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare a svolgere le attività di controllo per la DOC "Casavecchia di Pontelatone".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2011 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Casavecchia di Pontelatone» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 2011.0895595 del 25 novembre 2011 con la quale la Regione Campania, sentita la filiera interessata, ha comunicato la volontà della filiera di indi-

viduare l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone»;

Vista la nota prot. 2011.0977135 del 23 dicembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Campania, acquisita con prot. 256 del 4 gennaio 2012, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli, riportante, quale sistema di rintracciabilità delle partite certificate DOC, il riferimento del lotto, nonché sul prospetto tariffario presentati dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare per la denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli, Corso Meridionale, 6, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Casavecchia di Pontelatone» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare di cui all'art. 1, di seguito denominato «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata ed atte a divenire a denominazione di origine controllata detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della

struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00870

DECRETO 11 gennaio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane – Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – Laboratori e servizi chimici Torino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 122 del 26 maggio 2008 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane – Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – Laboratori e servizi chimici Torino, ubicato in Torino, Corso Sebastopoli n. 3 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 dicembre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 giugno 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane – Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – Laboratori e servizi chimici Torino, ubicato in Torino, Corso Sebastopoli n. 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 25 giugno 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Carbonio 14	Reg. CE 1623/2000 allegato IV + Reg. CE 625/2003 allegato IV Met. 13 (escluso p.to 8)
Estratto secco	MIP 22.053.TO.P01/2009 Rev. 4
Titolo alcolometrico volumico effettivo	MIP 22.052.TO.P01/2005 Rev. 1
Massa volumica e densità relativa a 20°C	MIP 22.050.TO.P01/2009 Rev. 5
Massa volumica e densità relativa a 20°C	MIP 22.050.TO.P02/2009 Rev. 2
Acidità volatile	MIP 22.102.TO.P01/2008 rev. 3
Alcol metilico, Sostanze volatili, Aldeidi (somma di acetaldeide e di acetale, espressa come acetaldeide), Etile acetato, 1-propanolo, 1-butanolo, 2-butanolo, 2-metilpropan-1-olo (isobutanolo), Isopentanoli (somma di 2-metilbutan-1-olo e 3-metilbutan-1-olo)	Reg. CE 2870/2000 allegato III.2
Massa volumica, densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 allegato I App. IIB
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 allegato I App. IIC
Rame	MIP 22.104.TO/2008 Rev. 6
Sostanze volatili totali (da calcolo)	Reg. CE 2870/2000 19/12/2000 allegato III.1

	e III.3 + allegato III.2
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I - App. I + App. IIC
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato I - App. I + App. IIB
Saccarosio, glucosio, fruttosio	MIP 22.010.TO.P01/2011 rev. 3
Litio	MIP 22.021.TO/2009 rev. 0
Alcol metilico	OIV-MA-AS312-03A R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A-R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A-R2009 punto 1 + MA-AS312-01A R2009 Met. 4B (densimetria elettronica)
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met.4C (bilancia idrostatica)
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met.4B (frequenza oscillazione)

12A00624

DECRETO 16 gennaio 2012.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC "Cagliari".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Cagliari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Monica di Cagliari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Cagliari»;

Visto il decreto dirigenziale del 4 novembre 2011 concernente il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Cagliari» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 30404 del 16 dicembre 2011 presentata dalla Regione Sardegna relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Cagliari» e contestuale indicazione, quale sistema di rintracciabilità delle partite confezionate, il numero di lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992 e ss.mm. attribuito alla partita certificata;

Vista la nota prot. n. 446 del 13 gennaio 2012 inoltrata dalla competente Regione Sardegna, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli riportante, quale sistema di rintracciabilità delle partite certificate DOC, il riferimento del lotto, nonché sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Cagliari»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Cagliari» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo alla struttura di controllo autorizzata o designata, per le finalità previste dal piano di controllo approvato per singola denominazione di origine.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 4 novembre 2011, le scorte di vino corrispondenti alla DOC «Malvasia di Cagliari», «Monica di Cagliari» e «Moscato di Cagliari», detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dello stesso decreto dirigenziale 4 novembre 2011, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte medesime a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.

3. I decreti dirigenziali prot. 17320, 17335 e 17333 del 29 luglio 2009 relativi al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 rispettivamente per la DOC «Malvasia di Cagliari», «Monica di Cagliari» e «Moscato di Cagliari» ed i relativi decreti di adeguamento prot. 12026 e 12022 del 20 maggio 2011 e 12149 del 23 maggio 2011, sono abrogati alla data del 1° agosto 2012.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00868

DECRETO 18 gennaio 2012.

Approvazione della modifica del piano dei controlli DOC «Prosecco» in considerazione della disposizione di cui al decreto 27 dicembre 2011 concernente l'utilizzabilità del lotto quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino confezionate in recipienti in vetro di capacità nominale non superiore ai 200 ml.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare l'art. 19, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente le disposizioni per i recipienti ed i contrassegni di Stato dei vini DOP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 dicembre 2011 che estende l'applicabilità della procedura di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 anche ai casi di confezionamento di vini DOC in contenitori di vetro la cui capacità non sia superiore a 200 ml., fatte salve le disposizioni dei relativi disciplinari di produzione;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 22978 del 21 ottobre 2009 relativo al conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni

di controllo previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Prosecco»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 7267 del 29 marzo 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Prosecco» al decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto dirigenziale prot. 15853 del 30 giugno 2011 con il quale è stato introdotto, quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino DOC «Prosecco», l'utilizzo del contrassegno di Stato in luogo del riferimento del lotto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche e, contestualmente, è stato modificato il relativo piano dei controlli;

Vista la nota prot. 019/12/11 con la quale il Consorzio di tutela Prosecco ha richiesto di potersi avvalere del riferimento del lotto quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino DOC «Prosecco» confezionate in recipienti in vetro di volume nominale non superiore ai 200 ml.;

Considerata la necessità di integrare il piano dei controlli della DOC «Prosecco» specificando, nell'ambito della scheda 1 - Imbottigliatore, la facoltà sopra richiamata;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. 2957 del 3 gennaio 2012, e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con nota prot. spa/7.7/1363 del 9 gennaio 2012, alla richiesta nonché alla modifica del piano dei controlli approvato per la DOC «Prosecco»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Prosecco», approvato con decreto dirigenziale prot. 22978 del 21 ottobre 2009 ed adeguato con il decreto dirigenziale prot. 7267 del 29 marzo 2011 secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010, è modificato, limitatamente alla scheda 1 - Imbottigliatore, secondo quanto indicato nelle premesse.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto dirigenziale prot. 15853 del 30 giugno 2011, limitatamente ai vini DOC «Prosecco» imbottigliati e confezionati in recipienti in vetro, di volume nominale non superiore ai 200 ml., le ditte imbottigliatrici provvedono a comunicare il riferimento del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche, attribuito alla partita certificata, secondo le previsioni del piano di controllo approvato.

3. Restano invariate le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 22978 del 21 ottobre 2009 e dal decreto dirigenziale prot. 7267 del 29 marzo 2011, indicati nelle premesse.

4. Fermo restando quanto previsto dal piano dei controlli approvato, le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti imbottigliatori delle partite dei vini DOC «Prosecco» che si trovano già confezionate in recipienti in vetro di volume nominale non superiore ai 200 ml. conformemente al decreto ministeriale 27 dicembre 2011, indicato nelle premesse.

5. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A00869

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 gennaio 2012.

Autorizzazione e designazione di Rina Services SpA, in Genova, quale organismo di valutazione della conformità alla direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE sopra citata;

Vista l'istanza del 4 agosto 2011, acquisita in atti il 26 agosto 2011 al n. 01658827 con la quale l'Organismo Rina Services SpA ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione;

Vista la convenzione del 13 giugno 2011, tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Organismo nazionale di accreditamento - ACCREDIA, con cui sono regolati i rapporti di affidamento delle attività di valutazione e vigilanza degli organismi notificati per la direttiva 97/23/CE;
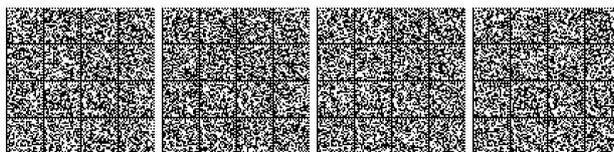
Considerato che con delibera 19 dicembre 2011 del Dipartimento certificazioni ed ispezioni di ACCREDIA - Comitato Settoriale di Accreditamento Organismi no-

tificati, acquisita agli atti in data 11/01/2012, l'Organismo Rina Services SpA è stato accreditato per la direttiva 97/23/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Rina Services SpA con sede in via Corsica,12 - 16128 Genova è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La società Rina Services SpA, è altresì autorizzata a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. La società Rina Services SpA, è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 2.

1. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al netto delle tariffe da corrispondere ad Accredia per il rilascio dell'accreditamento.

2. La Direzione Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, si riserva in qualsiasi momento di richiedere copia integrale delle certificazioni rilasciate e dei rapporti di prova.

3. Ogni anno l'Organismo invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 3.

1. Ove non diversamente stabilito, la verifica della permanenza dei requisiti di autorizzazione è effettuata dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia al fine di accertare che l'Organismo rispetti nel tempo i requisiti e le condizioni per le quali è stato accreditato.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia e, contestualmente, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha efficacia temporale pari al certificato di accreditamento rilasciato con delibera del 19 dicembre 2011 di cui in premessa.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica ed a quelle di vigilanza degli organismi si applicano le disposizioni di cui alla Decisione n.768/2008/CE e al Regolamento n.765/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A00878

DECRETO 18 gennaio 2012.

Autorizzazione e designazione di Eco Certificazioni SpA, in Faenza, quale organismo di valutazione della conformità alla direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE sopra citata;

Vista l'istanza del 26 agosto 2011, acquisita in atti il 6 settembre 2011 al n. 0163346 con la quale l'Organismo Eco Certificazioni SPA ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione;

Vista la convenzione del 13 giugno 2011, tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Organismo nazionale di accreditamento - ACCREDIA, con cui sono regolati i rapporti di affidamento delle attività di valutazione e vigilanza degli organismi notificati per la direttiva 97/23/CE;

Considerato che con delibera 19 dicembre 2011 del Dipartimento certificazioni ed ispezioni di ACCREDIA - Comitato Settoriale di Accreditamento Organismi notificati, acquisita agli atti in data 11/01/2012, l'Organismo Eco Certificazioni SPA è stato accreditato per la direttiva 97/23/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Eco Certificazioni SPA con sede in via Mengolina,33 - 48018 Faenza (Ravenna) è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

Art. 2.

1. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al netto delle tariffe da corrispondere ad Accredia per il rilascio dell'accreditamento.

2. La Direzione Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, si riserva in qualsiasi momento di richiedere copia integrale delle certificazioni rilasciate e dei rapporti di prova.

3. Ogni anno l'Organismo invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 3.

1. Ove non diversamente stabilito, la verifica della permanenza dei requisiti di autorizzazione è effettuata dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia al fine di accertare che l'Organismo rispetti nel tempo i requisiti e le condizioni per le quali è stato accreditato.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia e, contestualmente, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha efficacia temporale pari al certificato di accreditamento rilasciato con delibera del 19 dicembre 2011 di cui in premessa.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica ed a quelle di vigilanza degli organismi si applicano le dispo-

sizioni di cui alla Decisione n.768/2008/CE e al Regolamento n.765/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A00879

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LE MARCHE E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto - Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dai comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la Legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale di Macerata - prot. n. 5686 del 19 dicembre 2011 con la quale è stato comunicato che nella giornata del 19 dicembre 2011 i Servizi dl Pubblicità Immobiliare non sono stati erogati, causa sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Considerato che effettivamente i Servizi di Pubblicità Immobiliare di Macerata (ex Conservatoria) non sono stati erogati il giorno 19 dicembre 2011 a causa dello sciopero sopra Indicato;

Constatato che il mancato funzionamento dei servizi sopra indicati è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare, producendo il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del Contribuente delle Marche, con delibera n. 118/11 del 22 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, Prot. N. R/16123, che individua nella Direzione Regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

Regione Marche;

Ufficio: Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Macerata;

giorno: 19 dicembre 2011.

Ancona, 11 gennaio 2012

Il direttore regionale: SABATINI

12A00770

DETERMINAZIONE 12 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli I e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Genova in data 19 dicembre 2011 prot. n. 14773, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell' Ufficio Provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS per il giorno 19 dicembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio:

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 12 gennaio 2012 Prot. n. 8921:

Determina

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 19 dicembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Genova;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 gennaio 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

12A00769

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale POTACTASOL (topotecan). (Determinazione/C 119/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale POTACTASOL (topotecan) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 06/01/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/660/001 «1 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 mg (1mg/ml)» 1 flaconcino;

EU/1/10/660/002 «4 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 mg (1mg/ml)» 1 flaconcino;

Titolare A.I.C.: Actavis Group ptc ehf.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale POTACTASOL (topotecan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«1 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 mg (1mg/ml)» 1 flaconcino - AIC n. 041372018/E (in base 10) 17GLCL (in base 32);

Confezione:

«4 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) – 4 mg (1mg/ml)» 1 flaconcino - AIC n. 041372020/E (in base 10) 17GLCN (in base 32);

Indicazioni terapeudiche: Topotecan in monoterapia è indicato nel trattamento di:

pazienti affetti da carcinoma metastatizzato dell'ovaio dopo esito negativo della terapia di prima linea o delle successive terapie.

pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule (CPPC) recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea.

Topotecan in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia. Le pazienti con precedente esposizione a cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento per giustificare il trattamento con tale associazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale POTACTASOL (topotecan) è classificata come segue:

Confezione

«4 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 mg (1mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041372020/E (in base 10) 17GLCN (in base 32)

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 169,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 279,66.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale POTACTASOL (topotecan) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferi-

mento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI

12A00767

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale PREZISTA 400 mg (darunavir). (Determinazione/C 120/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale PREZISTA 400 mg (darunavir):

PREZISTA, somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 (virus dell'immunodeficienza umana), in associazione con altri antiretrovirali. PREZISTA 400 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato (vedere sezione 4.2):

Per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti naïve

Per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti pre-trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ ≥ 100 cellule x 106/l. Nel decidere di iniziare un trattamento con PREZISTA in pazienti adulti pre-trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di PREZISTA (vedere sezioni 4.2, 4.3, 4.4 e 5.1).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 novembre 2011;

Vista la deliberazione n. 30 in data 16 dicembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

PREZISTA, somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 (virus dll'immunodeficienza umana), in associazione con altri antiretrovirali. PREZISTA 400 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato (vedere sezione 4.2):

Per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti naïve

Per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti pre-trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ ≥ 100 cellule x 106/l. Nel decidere di iniziare un trattamento con PREZISTA in pazienti adulti pretrattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di PREZISTA (vedere sezioni 4.2, 4.3, 4.4 e 5.1).

del medicinale PREZISTA (darunavir) sono rimborsate come segue:

Confezione:

«400 mg compresse rivestite – uso orale – flacone (HDPE)» 60 compresse - AIC n. 037634033/E (in base 10) 13WHZK (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 479,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 792,00.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PREZISTA (darunavir) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI

12A00768

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2012.

Modifiche al regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009, concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (*Provvedimento n. 2957*).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento, di cui all'art. 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009

1. All'art. 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, il periodo «Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera *b)*, non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base

individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza.» è sostituito dal seguente periodo: «Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera *b)*, non si applica, fermo restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilità di cui al comma 1, nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza nonché di titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.».

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il Presidente: GIANNINI

12A00839

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'INPS di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 3893 del 24 maggio 2011 del Dirigente della Direzione d'area lavoro, welfare e sviluppo socio-economico della Provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il Comitato Provinciale dell'INPS di Udine;

Vista la nota della Coldiretti Udine pervenuta in data 13 dicembre 2011, prot. n. 142452/2011, con la quale si richiede la nomina della dott.ssa Fulvia Coloricchio in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi (Coldiretti) in seno al Comitato Provinciale dell'INPS di Udine, in sostituzione del sig. Gian Carlo Ramella;

Sotto la propria responsabilità;

Determina

di provvedere alla sostituzione del sig. Gian Carlo Ramella rappresentante dei lavoratori autonomi (Coldiretti) in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Udine con la dott.ssa Fulvia Coloricchio nata a Udine il 26 dicembre 1955;

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 23 dicembre 2011

Il dirigente : FRACAROSSI

12A00623

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989;

Vista la legge n. 240/2010, ed in particolare l'art. 2, commi 5, 6 e 7;

Vista la delibera del senato accademico del 20 luglio 2011, con cui è stato approvato il nuovo statuto di Ateneo;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5005 del 23 novembre 2011, con cui sono stati formulati i rilievi allo statuto, a seguito del prescritto controllo;

Visto il parere del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2011, sulla proposta di adeguamento dello statuto ai rilievi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le delibere del senato accademico del 22 dicembre 2011 e del 10 gennaio 2012, con cui è stato approvato il testo del nuovo statuto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/2010 è emanato il nuovo Statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, allegato quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'Aquila, 12 gennaio 2012

Il rettore: DI ORIO
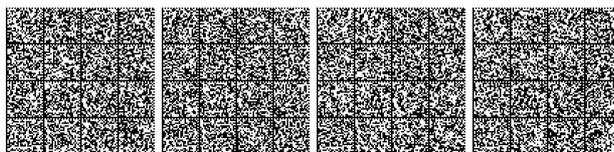
Allegato 1

Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura e funzioni dell'Università degli Studi dell'Aquila

1. L'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito denominata UAQ, è un'istituzione pubblica, sede primaria di libera ricerca scientifica, e di libera formazione, luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze.
2. L'UAQ è una comunità costituita dal personale docente, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti, nonché da tutti coloro in varie forme impegnati in percorsi di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito dell'organizzazione e dello sviluppo dell'Ateneo.
3. L'UAQ opera combinando in modo inscindibile ed organico ricerca e didattica per il progresso culturale, scientifico, civile ed economico della comunità nazionale ed internazionale. Partecipa alla costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Alta Formazione.
4. L'UAQ ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
5. L'UAQ, secondo le norme della Costituzione e nei limiti di legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. L'UAQ provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, partecipazione, trasparenza dell'attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo.
6. Lo stemma dell'UAQ raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui è scritto: "Jus", "Litterae", "Scientiae". Un festone attraversa il campo con la scritta "Renovabitur ut Aquilae juventus tua".

Art. 2 – Scopi dell'UAQ

1. L'UAQ riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l'istruzione superiore.
2. L'UAQ garantisce e promuove la libera attività di ricerca dei docenti, la pubblicità dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee. Garantisce la libertà di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualità dell'istruzione e ad una formazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo promuove ogni azione atta a perseguire la qualità della ricerca e della didattica favorendo la cooperazione nazionale e internazionale.

3. L'UAQ promuove e contribuisce a garantire il diritto allo studio mediante azioni volte a migliorare la condizione studentesca e a rimuovere ogni ostacolo all'accesso ed al successo formativo. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza il tutorato e le attività finalizzate all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Promuove e sostiene attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, anche in forma autogestita.
4. L'UAQ promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo a livello nazionale e internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese, le forze produttive e sociali, allo scopo di diffondere, valorizzare e promuovere i risultati della ricerca scientifica.
5. L'UAQ opera in sinergia con il territorio di riferimento, contribuendo allo sviluppo dello stesso mediante la realizzazione di progetti a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico e socio-sanitario ed anche attraverso la costituzione e la partecipazione ad enti di natura pubblica o privata.

Art. 3 – Principi di azione dell'UAQ

1. L'UAQ, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, definisce la propria offerta didattica avendo come obiettivo i bisogni formativi della società e le istanze del territorio, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.
2. Le attività didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento critico e di formazione dello studente. L'UAQ attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture ed il loro sviluppo programmato.
3. L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di ricerca avvengono nel rispetto della libertà dei docenti e dell'autonomia delle strutture, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo.
4. L'UAQ assicura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica.
5. L'UAQ assicura, nelle forme previste dallo Statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. L'UAQ garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi ed alle procedure di reclutamento e di carriera.
6. L'UAQ realizza i propri scopi con l'apporto del personale tecnico-amministrativo di cui valorizza le funzioni e le professionalità nel contesto delle riforme organizzative dei processi gestionali, didattici e di ricerca. L'UAQ promuove un sistema stabile di relazioni sindacali, riconosce le rappresentanze dei dipendenti e le coinvolge nell'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Allo scopo di valorizzarne le professionalità, cura l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico-amministrativo.
7. L'UAQ assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati sui principi di semplificazione, imparzialità, responsabilità, buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità.
8. L'UAQ garantisce il rispetto del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche accademiche. In particolare per ciascuna componente deve figurare almeno il 30% di candidature o nomine del genere meno rappresentato.

Art. 4 – Corsi e titoli

1. L'UAQ rilascia i titoli previsti dalla normativa vigente, organizzando, coordinando e svolgendo i corsi e le attività per il conseguimento degli stessi.
2. L'UAQ rilascia inoltre attestati relativi alle ulteriori attività di aggiornamento, perfezionamento e formazione, anche continua, permanente e ricorrente, da essa organizzate o svolte.
3. L'UAQ può riconoscere titoli per attività formative svolte presso altre sedi o enti, in Italia o all'estero, secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico di Ateneo.
4. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo. Ulteriori criteri e modalità di svolgimento degli stessi sono deliberati dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.

Art. 5 – Organizzazione dell'UAQ

1. L'organizzazione dell'UAQ si ispira ai principi di responsabilità, di sussidiarietà e di decentramento, di buon andamento e imparzialità e riflette la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.
2. Sono preposti all'attività di indirizzo e controllo:
    a) il Rettore;
    b) il Consiglio di Amministrazione;
    c) il Senato Accademico.
3. All'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria è preposto il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La valutazione della attività dell'UAQ è compito del Nucleo di Valutazione.
5. E' organo consultivo e di proposta il Consiglio Studentesco.
6. Sono organi di garanzia il Garante degli Studenti, il Collegio di Disciplina ed il Comitato Unico di Garanzia.
7. L'attività di gestione è svolta dal Direttore Generale e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'UAQ. Le strutture amministrative dell'UAQ sono organizzate secondo il principio di responsabilità e di sussidiarietà in modo da assicurare l'economicità, la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.
8. L'UAQ si articola in:
    a) strutture didattiche e di ricerca: i Dipartimenti;
    b) strutture di raccordo: le Facoltà o Scuole.

    Sono ulteriori strutture dell'UAQ:

    c) i Centri di Eccellenza costituiti in base al D.M. 13 gennaio 2000 n.11;
    d) i Centri di Ricerca;
    e) i Centri di Servizio.
9. Sono dotati di autonomia gestionale e di budget, nei limiti previsti dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, i Dipartimenti ed i Centri di Eccellenza. Le altre strutture possono essere Centri di spesa. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Nucleo di Valutazione, può, per particolari esigenze, assegnare la medesima autonomia gestionale e di budget a Centri di Ricerca che ne abbiano fatto richiesta motivata.
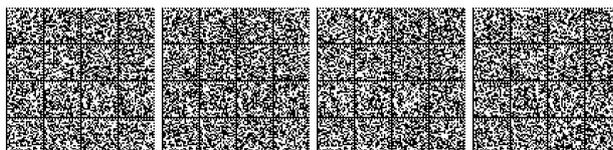
Art. 6 – Partecipazione dell'UAQ in altri enti

1. L'UAQ persegue i propri fini anche attraverso forme associative, consorzi e società, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, sempre nel rispetto del principio della pubblicità dei risultati scientifici, dei criteri di protezione della proprietà intellettuale e di ogni altra condizione conseguente al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'UAQ.
2. La partecipazione dell'UAQ a società o ad altre forme associative, di diritto privato e di diritto pubblico, per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti interessati.
3. La partecipazione dell'UAQ è comunque subordinata ai seguenti presupposti:
    a) disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed organizzative;
    b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'UAQ per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
    c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'UAQ in occasione di aumenti di capitale;
    d) previsione della partecipazione dell'UAQ al capitale sociale preferibilmente senza quota onerosa e comunque con espressa limitazione del concorso dell'UAQ, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
    e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.
4. La partecipazione dell'UAQ può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente e con oneri a carico del comodatario.
5. La licenza a qualsiasi titolo di uso della denominazione e dello stemma dell'UAQ, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
6. L'UAQ può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale e ad ulteriori iniziative ritenute conformi agli scopi dell'UAQ in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico-amministrativo su proposta dei Dipartimenti interessati. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle proprie attività istituzionali, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.
7. Le forme di collaborazione previste dal presente articolo sono deliberate, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e secondo le modalità fissate dal Regolamento di Ateneo, può prevedere che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attività indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di attività di ricerca di particolare rilevanza.

Art. 7 – La Fondazione dell'Università dell'Aquila

1. L'UAQ, nel rispetto della normativa vigente, si avvale della Fondazione dell'Università dell'Aquila, costituita ai sensi dell'art.59 della legge 388/2000 e del D.P.R. 254/2001,
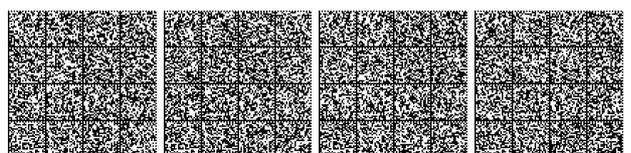
avente lo scopo di porre in essere, secondo forme del diritto privato e nel rispetto della norme vigenti, attività strumentali alla didattica, alla ricerca scientifica e agli scopi dell'Ateneo. L'UAQ assicura alla Fondazione l'essenziale dotazione strumentale e di risorse anche finanziarie necessarie al perseguimento degli scopi della stessa.
2. I rapporti tra la Fondazione e l'UAQ e le norme generali di funzionamento della Fondazione sono regolati dall'UAQ e recepite nell'atto costitutivo e nello Statuto della Fondazione Universitaria.

Art. 8 – La Casa Editrice di Ateneo

1. L'UAQ, nel rispetto della normativa vigente, si avvale della Casa Editrice di Ateneo, "L'Una", avente lo scopo di promuovere la pubblicazione e circolazione di opere didattiche e scientifiche di interesse dell'Ateneo. La partecipazione dell'UAQ è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Consiglio Studentesco.
2. I rapporti tra la Casa Editrice e l'UAQ sono regolati da apposite convenzioni approvate, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'UAQ e sottoposte a verifiche triennali.

Art. 9 – L'Azienda Universitaria Ospedaliera

1. L'Azienda Universitaria Ospedaliera, istituita ai sensi del D. Lgs. 517/1999, organizza e gestisce attività sanitaria e socio-sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti di area medica e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'UAQ.
2. L'assetto organizzativo e gestionale dell'Azienda è disciplinato, in conformità con la vigente normativa e con i principi dello Statuto, da apposito Regolamento.
3. Per garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'UAQ assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concordati con la Regione Abruzzo.

Art. 10 – Federazione tra Atenei

1. L'UAQ può federarsi con uno o più Atenei e con istituti di ricerca o di alta formazione.
2. La federazione ha luogo sulla base di un progetto che deve contenere, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le eventuali proposte relative all'organizzazione dell'organico e delle strutture, le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance.
3. La federazione può riguardare anche singoli Dipartimenti, strutture e servizi, e specifici aspetti dell'attività di ricerca e di didattica
4. Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di federazione, acquisendo pareri a seconda dei contenuti del progetto medesimo, e lo sottopone al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente.
5. La deliberazione necessita dei pareri dei Dipartimenti interessati, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio Studentesco.
6. Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i se il progetto produce effetti sull'organizzazione del lavoro è necessaria la concertazione sindacale; se

implica mobilità di personale contrattualizzato tra le diverse amministrazioni, è, altresì, necessario un accordo territoriale con le organizzazioni sindacali.

7. Se il progetto implica mobilità di professori e ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di procedure di mobilità ad istanza degli interessati.
8. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato, disponendo, altresì in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 11 – Fusione tra Atenei

1. L'UAQ può fondersi con uno o più Atenei sulla base di un progetto che deve contenere, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di fusione dopo aver acquisito:
   a) il parere dei Dipartimenti, del Consiglio Studentesco, del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico;
   b) l'esito dei referendum consultivi rispettivamente del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti;
   c) il parere della Regione Abruzzo.
   Il progetto di fusione viene sottoposto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Rettore indice i referendum consultivi del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, che si esprimono sul progetto di fusione, secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i se il progetto produce effetti sull'organizzazione del lavoro è necessaria la concertazione sindacale; se implica mobilità di personale contrattualizzato tra le diverse amministrazioni, è, altresì, necessario un accordo territoriale con le organizzazioni sindacali.

TITOLO II – ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

Capo I – Organi di Indirizzo, di Governo e di Controllo

Art. 12 – Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'UAQ. È organo di governo dell'Ateneo, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Rettore:
   a) è il rappresentante legale dell'Ateneo;
   b) è responsabile del perseguimento delle finalità dell'UAQ secondo i criteri di qualità nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e promozione del merito;
   c) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione coordinandone l'attività e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale, previo parere del Senato Accademico;

e) propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico per quanto di competenza dello stesso, il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla legge 43/2005 e successive modificazioni, nonché il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;
f) avvia l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Ateneo, nei limiti di legge, fatte salve le competenze attribuite in materia al Direttore Generale; irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il Consiglio di Disciplina;
g) stipula convenzioni, contratti, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di propria competenza;
h) emana lo Statuto e i Regolamenti dell'UAQ e le relative modifiche;
i) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, sull'imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa;
j) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;
k) convoca annualmente una Conferenza di Ateneo per illustrare, dibattere e verificare lo stato di attuazione dei programmi e la situazione complessiva dell'UAQ;
l) decide in ultima istanza, in caso di controversia, sugli atti della carriera degli studenti;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
n) può avocare, con provvedimento motivato, sentito il Senato Accademico o il Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, gli atti amministrativi del Direttore Generale e dei dirigenti, in caso di grave e ripetuta inosservanza da parte di questi delle direttive generali impartite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

2. In casi di necessità e urgenza il Rettore può adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
3. La carica di Rettore è incompatibile con ogni altra carica accademica e con la posizione di professore a tempo definito.

ART. 13 – Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo ordinari in servizio presso università italiane che abbiano optato per il tempo pieno ed assicurino un numero di anni di servizio prima del collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato. I candidati non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono presentare esplicita candidatura entro il termine fissato dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le modalità di presentazione delle candidature sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Rettore dura in carica sei anni accademici e non è rieleggibile.
4. In caso di anticipata cessazione dalla carica, le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario.
5. L'elettorato attivo spetta:
   a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;
   b) ai membri del Consiglio Studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e nel Senato Accademico con voto pesato 0,5;
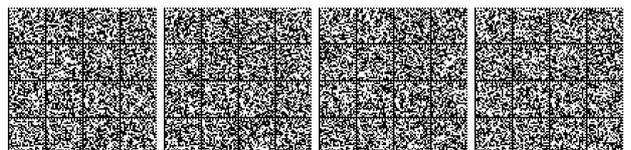
c) al personale tecnico-amministrativo, che complessivamente esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori.

6. Il Decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni del Rettore nel periodo compreso fra il settimo ed il sesto mese antecedenti la scadenza del mandato del Rettore in carica e ne fissa lo svolgimento tra il 15 maggio ed il 30 giugno, indicando le date per lo svolgimento di tutte le eventuali votazioni e del ballottaggio, da tenersi in giorni diversi. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.
7. Qualora il Decano presenti la propria candidatura, le relative funzioni vengono svolte dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità.
8. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda votazione è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti, purché sia pari ad almeno il 40% della totalità dei voti esprimibili e partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto. Nella terza votazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti purché partecipi alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.
9. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'UAQ ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, le funzioni vengono svolte dal Prorettore Vicario fino al termine dell'anno accademico.
10. Al Rettore può essere corrisposta una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Prorettore vicario e Prorettori delegati

1. Il Rettore nomina tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'UAQ un Prorettore vicario che, in caso di assenza o impedimento del Rettore, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore anche con potere di firma. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Ne presiede, con diritto di voto, le riunioni in caso di impedimento del Rettore.
2. Il Rettore può nominare, tra i professori di ruolo dell'UAQ, Prorettori delegati, cui attribuisce compiti in ambiti di propria competenza. Il Prorettore delegato può essere delegato anche alla firma di specifici atti e risponde direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i Prorettori delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'UAQ e possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, a specifici punti all'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
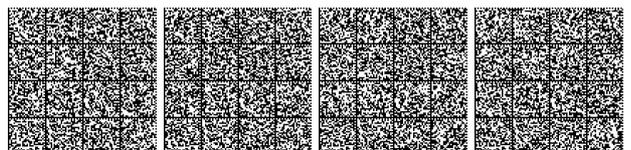
Art. 15 – Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da ventisette membri**:**
   a) il Rettore, che lo presiede;
   b) diciotto docenti di ruolo eletti:
      - 7 fra i Direttori di Dipartimento;
      - due rappresentanti dei professori associati;
      - due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
      - i restanti fra i docenti, in rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica dei Dipartimenti, rispettando la pluralità delle Aree scientifico-disciplinari;

   c) quattro rappresentanti degli studenti, tra cui il Presidente del Consiglio Studentesco, eletti secondo le modalità dettate dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche;
   d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti, secondo le modalità dettate dal Regolamento Generale di Ateneo, dal personale in servizio alla data delle operazioni di voto;
   e) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
   f) un rappresentante degli specializzandi.
2. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Prorettore vicario ed il Direttore Generale.
3. Il Senato Accademico dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. Le rappresentanze di cui ai punti c), e) ed f) durano in carica due anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 16 – Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di governo dell'UAQ. Svolge funzioni normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'UAQ. In particolare ha la competenza di:
   a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
   b) formulare proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Facoltà o Scuole;
   c) approvare lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo e le relative modifiche;
   d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà o Scuole, in materia di didattica e di ricerca;
   e) approvare il Codice Etico;
   f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Facoltà o Scuole e dirimere eventuali conflitti fra gli organi dell'UAQ;
   g) promuovere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, sulla base dei rapporti del Nucleo di Valutazione;
   h) esprimere parere preventivo sulla proposta del Rettore di nomina dei membri esterni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
   i) esprime un parere obbligatorio sugli atti negoziali dell'Ateneo riguardanti materie di propria competenza;

j) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore. Tale mozione non può essere proposta prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale;
k) esprimere parere sui piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
l) approvare il bilancio sociale di Ateneo, su proposta del Nucleo di Valutazione;
m) approvare la Carta dei diritti degli studenti previo parere favorevole del Consiglio Studentesco;
n) approvare il Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche, previo parere favorevole del Consiglio Studentesco.

2. Per le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed l) il Senato Accademico decide sentito il Consiglio Studentesco per quanto di competenza di quest'ultimo.
3. Il Senato Accademico può istituire Commissioni di Ateneo con funzioni istruttorie e referenti.

Art. 17 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri:
   a) il Rettore, che lo presiede;
   b) due membri esterni nominati dal Rettore, previo parere del Senato Accademico;
   c) tre docenti di ruolo dell'Ateneo;
   d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
   e) due studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche.
2. I membri esterni di cui alla lettera b) sono scelti dal Rettore fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
3. I membri di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto rettorale, previa selezione pubblica da effettuarsi secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Senato Accademico, dopo aver accertato che le candidature presentate soddisfino i requisiti richiesti dal bando, approva, a maggioranza dei 3/5 dei propri membri l'intera cinquina proposta dal Rettore. Qualora tre successive votazioni non consentano di raggiungere la maggioranza dei 3/5, si procede alla designazione con un quorum pari alla maggioranza assoluta.
4. Il Regolamento Generale di Ateneo ed il Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche, per quanto di propria competenza, fissano le modalità per il rispetto, per ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed il mandato di ogni membro è rinnovabile per una sola volta. Le rappresentanze studentesche durano in carica due anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono, senza diritto di voto, il Prorettore vicario ed il Direttore Generale.

Art. 18 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera, previo parere del Senato Accademico, sull'attivazione o soppressione di corsi o sedi, sulla federazione o fusione con altri Atenei o Enti di ricerca;
b) approva il Regolamento di amministrazione e contabilità previo parere del Senato Accademico;
c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di-competenza di quest'ultimo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
d) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
e) conferisce l'incarico di Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;
f) esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;
g) approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori;
h) approva il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i Regolamenti disciplinanti materie di competenza del Consiglio;
i) approva gli atti di attuazione dei programmi edilizi dell'Ateneo;
j) approva gli atti negoziali dell'Ateneo con valenza economica;
k) approva i provvedimenti relativi all'ammontare di tasse e contributi, sentito il Consiglio Studentesco;
l) approva i programmi edilizi dell'Ateneo;
m) approva le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, conformemente alle priorità e ai criteri stabiliti dal Senato Accademico;
n) delibera in merito alle indennità di carica e ad eventuali gettoni dei componenti degli Organi Accademici.

2. Per le deliberazioni di cui ai punti a), c), k), l) ed m), il Consiglio di Amministrazione decide sentito il Consiglio Studentesco per quanto competenza di quest'ultimo.

Art. 19 – Consiglio Studentesco, composizione.

1. Il Consiglio Studentesco è composto da ventisette membri:
   a) i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione;
   b) i rappresentanti degli studenti eletti negli organi dell'Azienda per il Diritto allo Studio e della Conferenza Regione Università;
   c) i rappresentanti degli studenti eletti all'interno del Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi;
   d) un numero di rappresentanti degli studenti eletti nei Collegi Didattici, secondo le modalità definite dal Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche. Il numero attribuito a ciascun Collegio Didattico è proporzionale al rapporto esistente fra iscritti ai corsi di studio del Collegio e gli iscritti all'Ateneo, e comunque in numero non inferiore a uno, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche.

2. Il Consiglio Studentesco elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica un biennio accademico. Il Presidente rappresenta il Consiglio Studentesco ed esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento. Tali cariche possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Studentesco sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Studentesco, approvato da quest'ultimo a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.
4. L'amministrazione garantisce le strutture di supporto necessarie allo svolgimento delle funzioni del Consiglio Studentesco.

Art. 20 – Consiglio Studentesco, natura e funzioni.

1. Il Consiglio Studentesco è organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio Studentesco:

a) designa la terna di candidati fra cui il Senato elegge il Garante degli Studenti;
b) adotta, a maggioranza assoluta dei membri e in conformità ai regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sulla Carta dei Diritti degli Studenti e sul Regolamento Elettorale della rappresentanza studentesca;
d) esprime parere obbligatorio:

- sulle deliberazioni relative all'assegnazione di spazi e risorse edilizie alle strutture didattiche;
- sul Regolamento Didattico di Ateneo;
- sulle determinazioni relative ai contributi e alle tasse a carico degli studenti e sulle relative destinazioni;
- sugli interventi di attuazione del diritto allo studio e sugli interventi relativi al rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica;
- sulle questioni comunque connesse con la qualità e quantità dei servizi didattici offerti dall'Ateneo;
- su ogni questione riguardante interventi a favore degli studenti previsti dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, ivi compresa la determinazione dei criteri di elargizione agli studenti di borse di studio, sussidi e forme di prestito d'onore;
- sullo Statuto, sul Regolamento Generale di ateneo e sulle relative modifiche;
- sull'approvazione dei Regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà o Scuole, in materia di didattica;
- sull'approvazione del bilancio sociale di Ateneo;
- sulla partecipazione dell'UAQ alla Casa Editrice di Ateneo;
- sui progetti di federazione nei casi in cui abbiano ricadute sull'attività didattica;

e) formula proposte e pareri obbligatori:
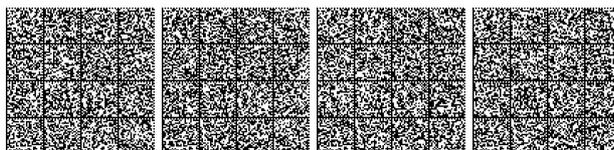
- in materia di didattica e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
- sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Facoltà o Scuole;

f) propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;
g) formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attività autogestite;
h) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;
i) elabora proposte sulle materie di interesse degli studenti;
j) propone modifiche di Statuto nelle materie di interesse degli studenti;
k) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, le componenti studentesche per le Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza;
l) elegge, secondo modalità stabilite dal proprio Regolamento interno, la componente studentesca all'interno del Nucleo di Valutazione;
m) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero delle Finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
2. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
3. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'UAQ, i componenti del Consiglio di Amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'UAQ o di componenti del Consiglio di Amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'UAQ.
4. Il Collegio viene nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre esercizi e i membri scadono alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al quarto esercizio della loro carica.
5. I membri possono essere confermati solo una volta.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'UAQ.
7. Il Collegio, in particolare:
   a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
   b) esprime–parere sul bilancio di previsione preventivo e sulle variazioni di bilancio;
   c) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'UAQ,
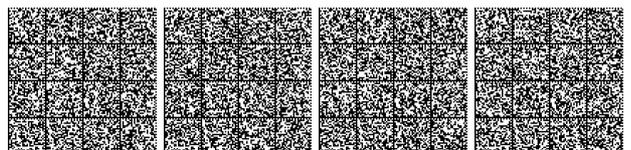
sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonché proposte tendenti a conseguire miglioramenti di efficienza, di efficacia e di economicità;

d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'UAQ, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal Presidente ai componenti del Collegio;
g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

8. I componenti del Collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'UAQ e dei centri autonomi di spesa.
9. Il Presidente del Collegio, o altro componente su delega del Presidente, può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Collegio cura la tenuta di uno specifico libro in cui vengono annotate cronologicamente le verifiche e i controlli svolti. Di ogni riunione e di ogni attività di controllo, collegiale o individuale, deve redigersi verbale da trascriversi nel libro, con la sottoscrizione degli intervenuti.
11. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 22 – Garante degli Studenti

1. Il Garante degli Studenti è nominato con decreto rettorale previa elezione, a maggioranza assoluta, da parte del Senato Accademico entro una rosa di tre candidati, designati dal Consiglio Studentesco e scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, indipendenza di giudizio ed imparzialità, per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta.
2. Il Garante degli Studenti è a disposizione di questi per assisterli nell’esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Garante può chiedere atti o chiarimenti ad ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce direttamente al Rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Garante hanno diritto, a loro richiesta, all’anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il Garante degli studenti può sottoporre al Senato Accademico argomenti o decisioni volte al miglioramento della qualità di vita degli studenti.

Art. 23 – Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è nominato con decreto del Rettore, dura in carica per tre anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta, ed è composto da sette membri, di cui quattro esterni all’Ateneo scelti dal Consiglio di Amministrazione, previo bando, fra soggetti di elevata qualificazione professionale esperti nel campo della valutazione, due interni all’Ateneo, di cui almeno un professore di ruolo, scelti dal Senato Accademico ed uno studente eletto dal Consiglio Studentesco secondo le modalità indicate nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il decreto di nomina contiene l'indicazione del Coordinatore del Nucleo che può essere un professore di ruolo dell'Ateneo o un membro esterno.
3. Il Nucleo ha la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.
4. Il Nucleo svolge altresì, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione di cui alla Legge 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'università il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale.
5. Il Nucleo redige, ogni anno entro i termini di legge, una Relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo per le attività espletate nell'anno precedente e una Relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attività didattiche. Entrambe le Relazioni sono presentate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che le esaminano per quanto di competenza.
6. L'UAQ assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento dei propri compiti, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 24 – Comitato Unico di Garanzia (CUG)

1. L'UAQ garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alle disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. L'UAQ garantisce altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza psicologica al proprio interno.
2. Per il raggiungimento ed il rispetto dei suddetti principi opera ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 165/2001 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG).
3. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza psicologica sui lavoratori.
4. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da sei membri di cui tre designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs 165/2001, e da tre rappresentanti dell'amministrazione scelti dal Rettore fra i ruoli della stessa in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del CUG è designato dal Rettore tra i tre rappresentanti dell'amministrazione.
5. Il CUG delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.
6. Il CUG collabora con gli organismi di valutazione interna dell'Ateneo.
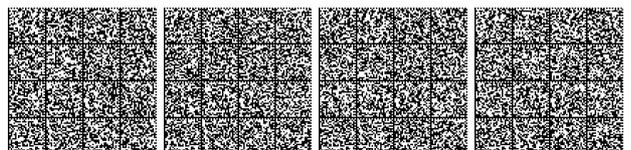
Capo II – Organi e strutture di gestione amministrativa

Art. 25 – Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto, previo bando, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, ed il trattamento economico viene determinato in conformità ai criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'incarico può essere revocato e il contratto può essere risolto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora l'incarico venga conferito a pubblico dipendente, questi dovrà chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
5. Il Direttore Generale cura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo ed esercita i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Direttore Generale è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
8. Nel rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Generale:
   a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;
   b) assegna il personale alle strutture;
   c) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
   d) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico-amministrativo;
   e) cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;
   f) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
   g) esercita il potere disciplinare per quanto di competenza nei confronti del personale tecnico-amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;
   h) sottoscrive gli atti, le convenzioni e i contratti dell'UAQ attinenti la gestione amministrativa e non rientranti fa quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;

i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti;
j) predispone annualmente per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione una relazione sull'evoluzione del personale complessivamente impiegato nell'Ateneo, compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero di collaborazione, sia per profili tecnico-amministrativi, che di ricerca, ivi compresi gli assegnisti di ricerca.

9. Spetta al Direttore Generale determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'UAQ e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.
10. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, un dirigente di ruolo dell'Ateneo scelto dal Rettore, che ne dà comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, svolge il ruolo di facente funzioni del Direttore Generale.

Art. 26 – Personale dirigente e funzioni dirigenziali

1. Il Direttore Generale e i dirigenti, ai sensi della vigente normativa sulla dirigenza, attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
2. I dirigenti hanno elettorato attivo e passivo negli organi collegiali di Ateneo con riferimento alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo.

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Capo I - Strutture di ricerca, di didattica e di raccordo.

Art. 27 – Il Dipartimento. Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è sede della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attività di ricerca di uno o più settori o aree scientifico-disciplinari omogenei per finalità o per metodo di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente e del diritto dello stesso di accesso diretto ai relativi finanziamenti.
3. I Dipartimenti programmano e organizzano le attività didattiche dell'UAQ. I Dipartimenti, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali al fine di garantire il raggiungimento dei requisiti formativi richiesti per l'attivazione dei corsi di studio affini, possono costituire strutture di raccordo denominate Facoltà o Scuole.
4. I Dipartimenti, ove in possesso autonomamente dei requisiti necessari a garantire l'attivazione di corsi di studio, possono altresì proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Facoltà o Scuole quale strumento di promozione, coordinamento e organizzazione dell'attività didattica.
5. I Dipartimenti sono sede dei corsi di Dottorato di Ricerca eventualmente organizzati in Scuole di Dottorato, delle cui attività e della cui organizzazione sono direttamente

responsabili; sono inoltre responsabili degli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari di cui siano proponenti.

6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
7. Ai Dipartimenti afferiscono liberamente i professori e i ricercatori dell'UAQ appartenenti ai settori o aree di ricerca e di didattica di interesse del Dipartimento. I professori e ricercatori afferiscono in prima istanza al Dipartimento che li ha chiamati e vi rimangono per almeno un triennio. Sulle richieste di cambio di afferenza delibera il Senato, sentiti i Dipartimenti interessati.
8. I Dipartimenti deliberano le coperture degli insegnamenti a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute in tal senso dai Consigli di Area Didattica e dalle Facoltà o Scuole, dando priorità agli insegnamenti di base e caratterizzanti dei corsi di laurea triennali e di laurea magistrale a ciclo unico per la copertura con professori di ruolo, con il consenso degli stessi e nel rispetto del principio di un'equa ripartizione del carico didattico, in termini di ore di insegnamento e numerosità degli studenti iscritti ai diversi insegnamenti e della continuità didattica.
9. Il Dipartimento promuove collaborazioni anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

Art. 28 – Modalità di costituzione del Dipartimento

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, nel rispetto dei principi generali della libertà di ricerca e di insegnamento, verificata la sussistenza di un numero di docenti interessati non inferiore a trentacinque, sulla base degli obiettivi scientifici e didattici delineati in un motivato progetto scientifico presentato da un numero di docenti non inferiore a trentacinque, corredato da un piano economico e di funzionamento.
2. La disattivazione viene deliberata qualora vengano a mancare i presupposti scientifici, didattici o numerici che ne hanno determinato la costituzione. I Dipartimenti attivati nell'UAQ sono elencati nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 29 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
   a) il Consiglio di Dipartimento;
   b) il Direttore di Dipartimento;
   c) la Giunta di Dipartimento.
2. I Dipartimenti si possono articolare in Sezioni, prive di autonomia gestionale e di budget, costituite, mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi ed esigenze di ricerca o di didattica e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno.
3. Il Consiglio di Dipartimento con la stessa maggioranza può deliberare la disattivazione di una Sezione. La composizione ed il funzionamento delle Sezioni è stabilito con Regolamento di Dipartimento.

Art. 30 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività di ricerca e didattiche di propria competenza. In particolare:
   a) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
   b) approva i criteri per l'utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse del Dipartimento;
   c) approva, su proposta del Direttore, i documenti contabili di sintesi, preventivi e consuntivi;
   d) richiede l'attivazione delle procedure concorsuali relative ai posti di professore, ricercatore e personale tecnico-amministrativo, nell'ambito del piano triennale;
   e) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
   f) esprime i pareri sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso altra sede;
   g) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'UAQ;
   h) definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i docenti interessati;
   i) delibera la copertura degli insegnamenti vacanti sentite le Facoltà o Scuole interessate e i Consigli di Area Didattica interessati;
   j) per esigenze di ordine didattico, può attribuire annualmente a docenti del Dipartimento, con il consenso degli stessi, responsabilità didattiche anche nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza;
   k) approva le relazioni triennali sulle attività scientifiche e didattiche dei docenti;
   l) elabora ed esamina proposte di iniziative di interesse didattico o scientifico con soggetti pubblici e privati con i quali può stipulare convenzioni e accordi e contratti per attività conto terzi;
   m) avanza proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo sulle materie di proprio interesse;
   n) delibera sulle proposte formulate dai Consigli di Area Didattica in merito ai RAD, ai Regolamenti Didattici dei corsi di studio e all'ordine degli studi.

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
   a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
   b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento;
   c) una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei membri del Consiglio; all'interno di tale rappresentanza sono compresi due dottorandi, ove presenti. Ove il Dipartimento si costituisca in Sezioni, oltre ai docenti afferenti alla Sezione, partecipa agli eventuali organi della sezione con competenze didattiche una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti. Tale rappresentanza vota limitatamente ai compiti didattici ed organizzativi.
   d) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca, ove presenti;
   e) per i Dipartimenti aventi funzioni assistenziali, ovvero che partecipano alla costituzione delle Facoltà con funzioni assistenziali, cinque rappresentanti degli specializzandi.
3. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.
4. Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posti di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali il Consiglio si

riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze degli studenti, degli assegnisti, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo.

Art. 31 – Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta da:
   a) il Direttore del Dipartimento che la presiede;
   b) il vicedirettore di Dipartimento;
   c) fino ad un massimo del 10% degli afferenti al Dipartimento eletti dal Consiglio di Dipartimento;
   d) i responsabili delle Sezioni, ove presenti;
   e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti della Giunta;
   f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
   g) un rappresentante degli specializzandi, ove presenti nel Consiglio di Dipartimento;
   h) un rappresentante dei dottorandi di ricerca, ove presenti.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
4. La Giunta ha funzioni istruttorie e coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni attinenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 32 – Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta; cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; cura i rapporti con gli organi accademici; esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Può nominare, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un delegato per specifiche funzioni. Tali deleghe non danno diritti a compensi o gettoni comunque denominati.
2. Il Direttore-vigila sul rispetto dei doveri e dei compiti degli afferenti al Dipartimento e ha l'obbligo di segnalare le eventuali inadempienze al Rettore.
3. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.
4. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. La convocazione delle elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di tutte e tre le eventuali votazioni da tenersi in giorni diversi.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di Amministrazione, di

Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola, di Presidente di Consiglio di Area Didattica e di pro Rettore vicario.

6. Il Direttore può far parte del Senato Accademico solo se eletto nella categoria dei Direttori di Dipartimento.
7. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vicedirettore di Dipartimento ha le medesime incompatibilità del Direttore. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 33 – Le Facoltà o Scuole

1. Le Facoltà o Scuole sono strutture di raccordo istituite tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione di servizi comuni. Le Facoltà o Scuole non possono essere in numero superiore a 12.
2. Qualora alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Facoltà o Scuole assumono i compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Abruzzo, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca.
3. L'Istituzione di una Facoltà o Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione ed il Consiglio Studentesco. La proposta di istituzione è promossa da più Dipartimenti, che presentano un progetto didattico comune, l'elenco dei corsi di studio proposti e dei relativi Consigli di Area Didattica.
4. L'organo deliberante della Facoltà o Scuola è la Giunta.
5. La Giunta delle Facoltà o Scuole è composta:
   a) dai Direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati o loro delegati;
   b) da un numero non superiore al 10% della somma dei docenti che afferiscono ai Dipartimenti costituenti, ripartiti in misura proporzionale alla copertura degli insegnamenti garantita dai singoli Dipartimenti. I Dipartimenti individuano tali docenti fra i coordinatori dei corsi di studio della Facoltà o Scuola o tra i coordinatori dei corsi di dottorato, tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti;
   c) da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei componenti complessivi dell'organo e comunque non inferiore a due;
   d) qualora alla Facoltà o Scuola facciano capo scuole di specializzazione all'interno della Giunta è prevista una rappresentanza di due specializzandi.
6. Alle riunioni della Giunta partecipa una unità di personale amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di supporto alla verbalizzazione.
7. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 34 – Funzioni della Giunta di Facoltà o Scuola

1. La Giunta di Facoltà o Scuola:
   a) coordina e organizza le attività didattiche dei corsi di studio;

b) coordina e organizza, in collaborazione con i Consigli di Area Didattica e con i Dipartimenti, attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
c) delibera, in conformità al calendario accademico approvato dal Senato Accademico, il calendario didattico dei corsi di studio;
d) coordina e organizza le proposte dei Consigli di Area Didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati, sull'ordine degli studi;
e) coordina e organizza, le proposte dei Consigli di Area Didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati e della Commissione Paritetica, sui Regolamenti Didattici dei corsi di studio; qualora il parere della Commissione Paritetica non sia favorevole delibera il Senato Accademico;
f) coordina e organizza le proposte dei Consigli di Area Didattica, previa delibera dei Dipartimenti interessati e della Commissione Paritetica, sui RAD dei corsi di studio;
g) formula proposte ai Dipartimenti interessati per la copertura degli insegnamenti vacanti;
h) propone attivazione e soppressione dei corsi di studio, sentiti i Dipartimenti interessati;
i) gestisce i servizi comuni ai corsi di studio di interesse dei Dipartimenti che concorrono alle Facoltà o Scuola;
j) qualora alle attività didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, la Giunta assume i compiti di cui all'art. 33 comma 2.

Art. 35 – Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola

1. Il Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola rappresenta la Facoltà o Scuola ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attività didattiche della Facoltà o Scuola, e ne cura il regolare svolgimento. Il Presidente ha la responsabilità dei servizi didattici e organizzativi assegnati alla Facoltà o Scuola.
2. Il Presidente è eletto dai componenti della Giunta di Facoltà o Scuola, tra i professori ordinari di ruolo in regime di tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che partecipano alla struttura di raccordo e impegnati nella relativa attività didattica. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta
3. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Presidente, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. La carica di Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Direttore e Vice Direttore di Dipartimento e di Prorettore vicario.
5. Il Presidente designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno che partecipano alla struttura un Vicepresidente che, oltre a coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di Vicepresidente è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di Direttore e

Vicedirettore di Dipartimento, e di Prorettore vicario. Il Vicepresidente è nominato con decreto del Rettore.

Art. 36 – Commissione Paritetica

1. In ciascuna Facoltà o Scuola o equivalente struttura di coordinamento di corsi di studio è istituita, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, una Commissione didattica paritetica di docenti-studenti che svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) valutazione, verifica e rilevazione statistica sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
c) individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati delle attività della lettera a) e loro proposta al Nucleo di Valutazione;
d) formulazione di pareri sull'istituzione, sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi;
e) formulazione di pareri e proposte alle strutture interessate sulla didattica e i servizi;
f) verifica degli esiti dell'attività di orientamento e tutorato;
g) formulazione di proposte alla Giunta di Facoltà o Scuola di iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
h) formulazione di pareri alla Giunta di Facoltà o Scuola sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sui RAD e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nonché sulla coerenza tra i crediti assegnati agli insegnamenti e i relativi programmi. il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata senza tale parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico;
i) nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi, verifica della equiparabilità dei programmi didattici e delle prove d'esame ai fini didattici e della non disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

2. La Commissione Paritetica è presieduta da un Presidente eletto dai membri della Commissione. La Commissione è composta al massimo da dieci membri. I docenti e i rappresentanti degli studenti che ne fanno parte sono eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo e dal Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 37 – Consiglio di Area Didattica

1. Il Consiglio di Area Didattica organizza l'attività didattica di uno o più corsi di studio, anche di classi diverse, purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il Consiglio di Area Didattica è organo assembleare ed è composto da tutti i docenti dell'Ateneo o in convenzione con il SSN, titolari di attività didattiche presso i corsi di studio e da una rappresentanza di studenti pari al 20% dei componenti l'organismo.
3. Il Consiglio di Area Didattica elegge al suo interno un Presidente scelto fra i docenti di ruolo a tempo pieno, che dura in carica tre anni.
4. Il Consiglio di Area Didattica:

a) organizza l'attività didattica dei corsi di studio;

b) organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
c) collabora con la Giunta di Facoltà o Scuola e con i Dipartimenti interessati all'organizzazione delle attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
d) formula proposta sull'organizzazione del calendario didattico;
e) delibera sui piani di studio individuali;
f) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;
g) verifica e sovraintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti;
h) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento;
i) propone i regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio, nonché l'ordine annuale degli studi.

5. Ogni Consiglio si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
6. Le funzioni di cui ai punti e) ed f) possono essere delegate a Commissioni ristrette, anche deliberanti.

Capo II – Centri di Eccellenza, di Ricerca e di Servizio

Art. 38 – Centri di Eccellenza

1. I Centri di Eccellenza, istituiti secondo la normativa vigente, hanno autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Gli organi e le norme di funzionamento degli stessi sono definiti in apposito regolamento anche su proposta degli organi del Centro ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le afferenze ai Centri di Eccellenza sono meramente funzionali, resta fermo l'obbligo dei docenti e ricercatori di afferenza strutturale ai Dipartimenti.
2. I Centri di Eccellenza sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 39 – Centri di ricerca di Ateneo ed interateneo

1. I Centri di ricerca sono strutture finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca concernente più ambiti scientifici o la comune gestione di complessi apparati scientifici o di supporto. Possono essere costituiti tra più Dipartimenti, sulla base di progetti a durata pluriennale e coinvolgendo anche soggetti esterni pubblici o privati. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico ed il Nucleo di Valutazione.
2. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, le afferenze funzionali, le risorse assicurate dai soggetti promotori ed è corredata da un piano finanziario di durata almeno triennale. Le forme dell'autonomia gestionale e di budget sono stabilite nei relativi regolamenti di Ateneo. Le ulteriori norme di funzionamento dei
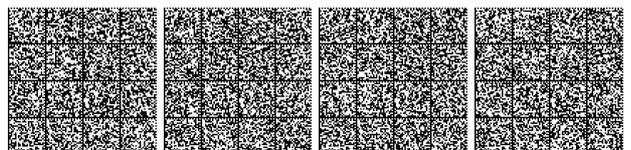
Centri di ricerca sono sottoposte dagli organi del Centro stesso all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. I Centri di ricerca interateneo sono strutture finalizzate ad attività di collaborazione scientifica fra docenti di diverse università. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal Rettore, con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta dei docenti interessati. Il Centro interateneo può avere sede amministrativa presso un Dipartimento dell'Ateneo cui afferiscono docenti aderenti al Centro.
4. I Centri di ricerca sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 40 – Centri di Servizio

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca ed al fine di favorire la migliore utilizzazione di risorse e competenze, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio di Ateneo o interdipartimentali.
2. I Centri di Servizio sono soggetti a una valutazione periodica almeno triennale, di natura scientifica ed economica, anche con revisori esterni. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 41 – Centro Linguistico di Ateneo

1. Il Centro Linguistico è il Centro di Servizio dell'Ateneo che svolge attività rivolte all'apprendimento delle lingue attraverso corsi per studenti italiani e stranieri, personale non docente e iscritti ai singoli corsi di lingua se non studenti. Il Centro Linguistico svolge altresì attività di supporto alla didattica dei corsi di studio e di formazione continua sugli aspetti linguistici. Il funzionamento del Centro Linguistico è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Consiglio Studentesco.
2. Il Centro Linguistico è soggetto a una valutazione periodica almeno triennale, di natura economica e sull'efficacia formativa. In caso di valutazione negativa, la chiusura del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art 42 – Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie, dedicate alle esigenze della ricerca, della didattica, e della conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché dell'accesso alle risorse informative on-line.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha funzioni istruttorie per il controllo sull'organizzazione e sull'efficienza delle biblioteche.
3. Il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico sentito il Consiglio Studentesco.
4. L'UAQ fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno,

per assicurarne la più ampia diffusione possibile, anche in collaborazione con la Casa Editrice di Ateneo.

5. L'UAQ, con il regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, disciplina l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Capo III - Altre funzioni di servizio e di supporto

Art. 43 – Servizi didattici integrativi

1. L'UAQ, tramite le proprie strutture, può istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:

a) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo;
b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione ai concorsi pubblici;
c) corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente;
e) corsi di educazione ed attività culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti;
f) corsi per l'apprendimento della lingua italiana, nonché corsi per l'acquisizione delle competenze linguistiche e digitali, per studenti e cittadinanza;
g) corsi per il recupero di debiti formativi;
h) moduli integrativi alle ordinarie attività didattiche, anche in modalità telematica;
i) corsi per il miglioramento delle metodologie di studio e di apprendimento;
j) altri corsi rivolti a studenti o alla cittadinanza.

Art. 44 – Servizi di orientamento, tutorato e placement

1. L'UAQ organizza attività di orientamento e tutorato al fine di sviluppare nei giovani capacità che permettano scelte consapevoli ed efficaci per il proprio futuro ed una partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro.
2. Le attività di orientamento sono mirate in particolare a:

a) guidare gli studenti verso il percorso universitario più adeguato alle loro potenzialità ed aspettative culturali e professionali;
b) fornire tutte le informazioni su percorsi di studio, caratteristiche dell'UAQ, mercato del lavoro e figure professionali;
c) contribuire ad adeguare la preparazione rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;
d) fornire le informazioni e gli strumenti necessari ai fini dell'inserimento nelle attività lavorative o della ulteriore prosecuzione degli studi.

3. L'UAQ organizza per i propri studenti attività di stage e tirocini pre e post-laurea in settori pubblici e privati e promuove attività per diffondere i profili professionali dei propri laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. Le attività di tutorato sono mirate in particolare a:
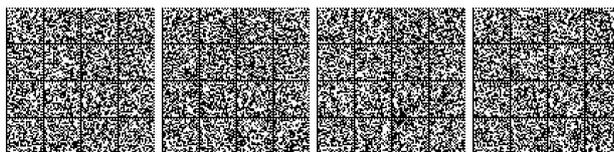
a) rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti;
b) fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi universitari;
c) assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio, nella partecipazione a stage e tirocini, nella mobilità internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi.

5. Per un'efficace organizzazione delle attività di orientamento e tutorato, l'UAQ instaura collaborazioni e promuove iniziative comuni con le istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e finalità l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla società e sulle attività economiche.
6. Per le attività di orientamento e tutorato l'UAQ si avvale anche di studenti attraverso lo strumento delle borse part-time per studenti senior.

Art. 45 – Diritto allo Studio e Cittadinanza studentesca

1. L'UAQ, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta, per quanto di propria competenza, i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.
2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla concreta realizzazione del diritto allo studio, l'UAQ, tra l'altro:

a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti;
b) assume i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a tempo pieno una adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con specifiche attività didattiche e tutoriali, anche con mezzi telematici, sia attraverso la ridistribuzione dell'importo dei contributi sulla maggior durata programmata per gli studi;
c) può attribuire, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari; in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati può attivare sussidi di studio per laureati e studenti per attività di studio, di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero;
d) organizza attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e internazionali, anche valorizzando la proposta e l'autogestione delle stesse da parte degli studenti e delle relative associazioni;
e) sostiene attività didattiche e formative autogestite dagli studenti. Tali attività sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Nel rispetto delle norme vigenti, l'UAQ instaura forme di collaborazione con gli studenti, anche attraverso lo strumento delle borse part-time, per migliorare i servizi di supporto alle strutture universitarie.
4. L'UAQ contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita e di studio nel contesto cittadino collaborando con gli Enti Locali al fine di attuare politiche di integrazione sociale e di piena cittadinanza studentesca;
5. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle pratiche amministrative e delle politiche inerenti il diritto allo studio, l'UAQ collabora attivamente con gli enti preposti dalla Regione Abruzzo all'attuazione dello stesso, anche attraverso l'istituzione di interventi e servizi congiunti.

Art. 46 – Internazionalizzazione

1. L'UAQ considera l'internazionalizzazione un obiettivo strategico per la piena partecipazione allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Alta Formazione. A tale scopo l'Ateneo promuove azioni atte a:

   a) internazionalizzare l'attività di ricerca, mediante la proposizione e la partecipazione a progetti di ricerca con partenariato internazionale nell'ambito di tutti i programmi nazionali e internazionali;
   b) internazionalizzare l'offerta formativa, mediante l'organizzazione con istituzioni straniere di corsi di studio integrati di primo, secondo e terzo livello europeo e il rilascio di titolo multiplo/doppio/congiunto;
   c) promuovere la mobilità internazionale di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e neolaureati dell'Ateneo, soprattutto mediante la partecipazione ai vari programmi, nazionali e internazionali, con il pieno riconoscimento delle attività di studio, formazione e/o tirocinio svolte all'estero;
   d) accrescere la propria capacità di attrarre studenti, dottorandi e ricercatori stranieri, mediante l'organizzazione di corsi congiunti erogati in una lingua straniera veicolare, la promozione di una politica delle lingue, migliorando le competenze linguistiche dei propri studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, diffondendo la lingua e la cultura italiana presso le strutture ospitanti;
   e) sostenere la cooperazione internazionale, mediante la partecipazione a progetti finanziati da programmi nazionali e internazionali, stabiliti a tale scopo, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Processo di Bologna, della Strategia di Lisbona e di Europe 2020.

Art. 47 – Sicurezza e accessibilità dei luoghi di studio e lavoro.

1. L'UAQ assume come valore fondamentale la sicurezza dei luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la qualità complessiva delle proprie attività.
2. L'UAQ si impegna a garantire la piena accessibilità dei luoghi di studio e di lavoro, sia in sede di progettazione dei nuovi edifici sia perseguendo l'adeguamento delle strutture esistenti, sia attraverso azioni di facilitazione della fruizione dei servizi.
3. L'UAQ favorisce la circolazione di informazioni e di buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro, con l'intento di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attività formative destinate al personale ed agli studenti.

Capo IV – Norme comuni

Art. 48 – Funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la metà più uno degli aventi diritto. Fatta eccezione per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Il Regolamento Generale di Ateneo individua eventuali ipotesi di assenza giustificata d'ufficio.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del presidente, fatta eccezione per le commissioni paritetiche.
3. Gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei membri.

Art. 49 – Requisiti ed Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

    a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato Accademico e alle Giunte di Facoltà o Scuola;
    b) essere componenti di altro organo dell'UAQ, salvo che il Consiglio di Dipartimento;
    c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del Consiglio di Amministrazione delle scuole di specializzazione;
    d) rivestire alcun incarico di natura politica per tutta la durata del mandato;
    e) ricoprire la carica di Rettore o di membro del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università italiane, statali, non statali o telematiche;
    f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
2. Per il personale docente l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche è riservato a quanti siano in regime di tempo pieno ed assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 50 – Decadenza

1. L'assenza non giustificata del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la decadenza dalla carica stessa. Tale disposizione si applica anche ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti degli organi accademici collegiali che cumulino tre assenze consecutive non giustificate decadono dalla carica.

Art. 51 - Indennità di carica

1. Le eventuali indennità di carica sono stabilite e quantificate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge.
2. I titolari di più cariche interne all'Ateneo, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola delle predette indennità.
3. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a due mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

TITOLO IV - ATTIVITÀ NORMATIVA
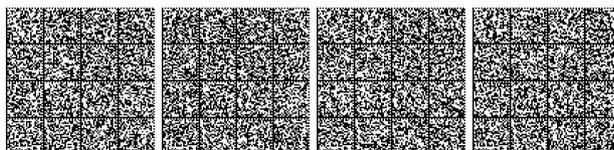
Art. 52 – Atti normativi dell'Ateneo

1. L'UAQ nell'esercizio della propria potestà normativa, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge adotta:
   a) lo Statuto;
   b) il Codice etico;
   c) la Carta dei Diritti degli Studenti;
   d) i Regolamenti.
2. Sono Regolamenti di Ateneo:
   a) il Regolamento Generale di Ateneo;
   b) il Regolamento Didattico di Ateneo;
   c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
   d) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti;
   e) il Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche;
   f) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   g) ogni altro Regolamento previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario o dallo Statuto o che disciplini materie di interesse dell'UAQ.
3. L'UAQ provvede a pubblicare e raccogliere gli atti normativi dell'Ateneo.

Art. 53 – Modifiche dello Statuto

1. La proposta di modifica dello Statuto spetta al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Consiglio Studentesco. Ai Dipartimenti, alle RSU con il consenso unitario delle sigle sindacali maggiormente rappresentative nelle materie di rispettivo interesse.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate nello stesso testo a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due distinte sedute con intervallo di almeno quarantacinque giorni e massimo novanta giorni.
3. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 54 – Codice Etico

1. L'UAQ si dota di un Codice Etico, che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Studentesco.
2. Il Codice Etico promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le relative norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
3. Le sanzioni per i casi di violazione del Codice Etico, nel rispetto del principio di gradualità, sono:
   a) richiamo scritto;
   b) sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno;
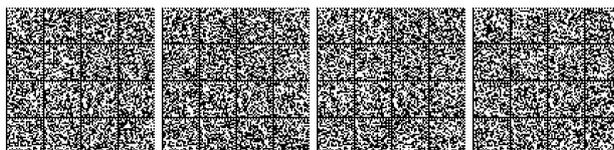
c) decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;
d) impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore ai cinque anni.

4. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.
5. Nel caso in cui la violazione del Codice Etico integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati al procedimento disciplinare.

Art. 55 – Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. Il Collegio è composto da quattro professori ordinari, di cui tre membri effettivi e un membro supplente, quattro professori associati di cui tre membri effettivi e un membro supplente e quattro ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, di cui tre membri effettivi e un membro supplente, tutti in regime di tempo pieno, con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, che non abbiano mai ricevuto sanzioni disciplinari e che non siano componenti di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, o Direttori di Dipartimento o membri del Nucleo di Valutazione. I dodici componenti del Collegio sono così individuati: tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori sorteggiati fra tutti gli aventi diritto e un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore estratti a sorte fra una rosa tripla di candidati proposta dal Rettore, nel rispetto del principio di pari opportunità ed approvata dal Senato Accademico. Il Collegio si articola in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari, la seconda è composta da professori associati e opera solo nei confronti associati, la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Il Presidente di ogni sezione è eletto al proprio interno. Un membro supplente subentrerà a un membro effettivo:
   a. nel caso in cui un membro effettivo sia dello stesso Dipartimento, o dello stesso settore scientifico disciplinare, del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
   b. nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
   c. in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.
3. Il Collegio dura in carica 3 anni e non è rinnovabile.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione
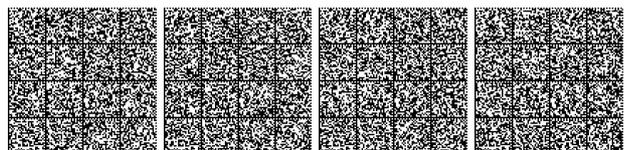
al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
8. Il Collegio di disciplina applica le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 56 – Carta dei Diritti degli Studenti

1. La Carta dei diritti degli studenti è atto normativo dell'UAQ.
2. La Carta sancisce che studenti e studentesse nella comunità universitaria sono portatori di diritti, senza distinzioni di genere, nazionalità, condizione familiare, sociale o psicofisica, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico o sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.
3. La Carta è approvata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio Studentesco.
4. I Regolamenti dell'UAQ e delle sue strutture recepiscono i contenuti della Carta.

Art. 57 – Regolamenti di Ateneo: contenuto, formazione e modifiche.

1. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'UAQ e le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo; è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'UAQ rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative espletate dall'UAQ. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Studentesco.
3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'UAQ, quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio Studentesco.

5. Il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio Studentesco.
6. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
7. Per i Regolamenti che trattano temi relativi all'organizzazione del lavoro ed a trattamenti economici sono attivate le procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali.
8. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi. I Regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
9. I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'inserimento nell'albo ufficiale dell'UAQ.
10. I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva. In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 – Interpretazioni

1. Nello Statuto:
   a) per "professori", qualora non ulteriormente specificato, si intendono i professori di prima e di seconda fascia;
   b) per "docenti", si intendono i professori ed i ricercatori;
   c) con la parola "ricercatori" si intendono i ricercatori confermati e non confermati assunti a tempo indeterminato e determinato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
   d) per "studenti" si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, dei Dottorati di Ricerca e di Master Universitario dell'UAQ; ai soli fini dei servizi del diritto allo studio destinati alla generalità degli studenti e delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organismi regionali sul diritto allo studio, col termine studenti si intendono tutti coloro che, ai sensi della normativa regionale, contribuiscono al fondo regionale per il diritto allo studio.
   e) con l'espressione "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale dell'UAQ il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto Università di ogni area funzionale e qualifica, ivi compresi i Collaboratori esperti linguistici (Cel), e da quello relativo al personale della dirigenza;
   f) con l'espressione "personale" si intende il personale docente e tecnico-amministrativo.
2. Ai fini del presente Statuto l'inizio dell'Anno Accademico è fissato al primo ottobre di ciascun anno.

Art. 59 – Temporaneità delle cariche

1. L'UAQ, in ragione del principio dell'esigenza di rotazione delle cariche elettive, fatto salvo quanto previsto per il Rettore, pone quale limite generale al rinnovo delle stesse lo svolgimento di un doppio mandato.

Art. 60 – Rappresentanza degli studenti

1. Nella determinazione delle rappresentanze degli studenti in organi dell'Ateneo o di Facoltà o Scuola o di Dipartimento, l'arrotondamento avviene sempre all'unità immediatamente superiore, fatto salvo il caso in cui la parte decimale non ecceda un decimo.
2. Alle rappresentanza studentesche è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti loro attribuiti.
3. Le rappresentanze studentesche hanno diritto a spazi dedicati nelle strutture didattiche dell'UAQ e ad usufruire degli strumenti necessari per poter espletare i compiti ad esse attribuiti.
4. L'elettorato passivo degli studenti è regolato in base alle vigenti norme di legge.

Art. 61 – Norma transitoria

1. Gli organi collegiali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto decadono al momento della costituzione di quelli previsti nello statuto medesimo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato, sono considerati anche i periodi già espletati, anche parzialmente, alla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. Il Rettore ha il compito di avviare tutte le procedure necessarie per rendere conformi allo Statuto, entro due mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale, il Regolamento Generale di Ateneo ed il Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche, ed entro sei mesi tutti gli altri Regolamenti di Ateneo. Decorso tale termine, tutti i Regolamenti non modificati o riapprovati si intendono privi di efficacia.

Art. 62 – Entrata in vigore

1. Le norme del presente Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Esse sono immediatamente applicabili e prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo fatta salva la necessità di norme di attuazione da adottare entro i termini di cui all'articolo precedente. Trascorso tale termine le norme statutarie prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo.

12A00616

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Quiens» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/1 del 9 gennaio 2012

Medicinale: QUIENS.

Confezioni: 034870028 - 300 mg compresse rivestite con film 60 compresse.

Titolare AIC: MARCO ANTONETTO S.p.a.

Procedura Nazionale: con scadenza il 23 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

Da: AIC 034870028 - 300 mg compresse rivestite con film, 60 compresse;

A: AIC 034870028 - 300 mg compresse, 60 compresse.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00662

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aldeprelam» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 153 del 15 novembre 2011

Medicinale: ALDEPRELAM.

Confezioni: 035920040 - 750 microgrammi/ml gocce orali, soluzione 1 flacone 20 ml.

Titolare AIC: BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.p.A.

Procedura Nazionale: con scadenza il 25 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00663

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Euroflu» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/174 del 19 dicembre 2011

Medicinale: EUROFLU.

Confezioni:

034980019 - "0,1% soluzione da nebulizzare" 15 fiale 2ml;

034980021 - "0,05% bambini soluzione da nebulizzare" 15 fiale 2ml.

Titolare AIC: EURO-PHARMA s.r.l.

Procedura Nazionale: con scadenza il 19 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: 034980019 Euroflu "0,1% soluzione da nebulizzare" 15 fiale 2ml;

a: 034980019 Euroflu "2mg/2ml adulti soluzione da nebulizzare" 15 fiale 2ml;

da: 034980021 Euroflu "0,05% bambini soluzione da nebulizzare" 15 fiale 2ml;

a: 034980021 Euroflu "1mg/2ml bambini soluzione da nebulizzare" 15 fiale 2ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono

essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00664

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Pentothal Sodium» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/159 del 15 novembre 2011

Medicinale: PENTOTHAL SODIUM.

Confezioni:

002347019 - 0.5 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso;

002347021 - 1 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Titolare AIC: HOSPIRA SPA.

Procedura Nazionale: con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00665

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 16 gennaio 2012

Il testo integrale della delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 23 gennaio 2012 recante "Iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D. Lgs. 205/2010. –Approvazione modelli di ricevuta d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione e del modello di domanda di variazione dell'iscrizione" è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.albogestoririfiuti.it/

12A00921

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 23 gennaio 2012

Il testo integrale della delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 23 gennaio 2012 recante "Elenco ricognitivo delle deliberazioni di cancellazione dall'Albo adottate dalle Sezioni regionali e provinciali per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera *c)*, n. 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205" è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.albogestoririfiuti.it/

12A00922

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1 per cento.

12A00923

MINISTERO DELL'INTERNO

Nuova denominazione della parrocchia di Immacolata Concezione della B.V. Maria, in Pescara.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2011, la Parrocchia di Immacolata Concezione della B.V. Maria, con sede in Pescara ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia «Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria», con sede in Pescara.

12A00771

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti, pubblicati il 30 settembre 2011, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.M. 24 gennaio 2012 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nell'avviso del 30 settembre 2011, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Bucci Renato notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Ancona (D.N. di Ancona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Oriani Lucia Pia notaio residente nel Comune di San Ginesio (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Falconara Marittima (D.N. di Ancona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Macchia Antonio notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Basso Antonella notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Adelfia (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Musolino Marco notaio residente nel Comune di San Marco in Lamis (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Casamassima (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Capotorto Sergio notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Castellana Grotte (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Iannella Roberto notaio residente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Morcone (D.N.R. di Benevnto e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Angiolillo Giuseppe Antonio notaio residente nel Comune di Rosolini (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bellini Bice notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Carioni Sara notaio residente nel Comune di Arquata Scrivia (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ghiroldi Fabrizio notaio residente nel Comune di Volpiano (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Mangili Alessandra notaio residente nel Comune di Seriate (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Calusco D'Adda (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Martinez Gaia notaio residente nel Comune di Calcio (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Grumello del Monte (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Farinaro Pasquale notaio residente nel Comune di Caprino Veronese (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Trescore Balneario (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Anchini Francesca notaio residente nel Comune di Bellante (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cirulli Antonella notaio residente nel Comune di Savona (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Rossi Angelelisa notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ruffini Rossella notaio residente nel Comune di La Maddalena (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Solaro Sara notaio residente nel Comune di Ovada (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Franzan Anna notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Budrio (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Quaranta Chiara notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Molinella (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ambrosini Francesco notaio residente nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Capaldo Francesca notaio residente nel Comune di Collio (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Forino Chiara notaio residente nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Darfo Boario Terme (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cuscito Leonardo notaio residente nel Comune di Bagolino (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Gambara (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

D'Ambrosio Rossella notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Gargnano (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pittiani Caterina notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Lumezzane (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Rosa Gianluca notaio residente nel Comune di Guidonia Montecelio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Salò (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Errico Stefania notaio residente nel Comune di Carovigno (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Ostuni (D.N. di Brindisi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Vacca Enrico notaio residente nel Comune di Ittiri (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Bosa (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Giua Marassi Hilda notaio residente nel Comune di Valledoria (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Ghilarza (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gamberale Gabriele notaio residente nel Comune di Montenero di Bisaccia (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Isernia (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ciancico Andrea notaio residente nel Comune di Caltagirone (D.N. di Caltagirone) è trasferito nel Comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Plasmati Giovanni Maria notaio residente nel Comune di Orsogna (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Chieti (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Nesina Elsa notaio residente nel Comune di Felizzano (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Introbio (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Antonioli Roberto notaio residente nel Comune di Pandino (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Portera Antonino notaio residente nel Comune di Savigliano (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Brà (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Zetti Alberto notaio residente nel Comune di Serravalle Pistoiese (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Chieffi Angela notaio residente nel Comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Fiesole (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lembo Anna Maria notaio residente nel Comune di Santa Croce di Magliano (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Lucera (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Caliendo Biagio notaio residente nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Cattolica (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Forti Caterina notaio residente nel Comune di Porto Sant'Elpidio (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Cesena (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Porfiri Marcello notaio residente nel Comune di Pesaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Cesena (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pelliccioni Maria Gisella notaio residente nel Comune di Pistoia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Panuccio Ugo notaio residente nel Comune di Orbetello (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Manciano (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tavarnelli Francesca Romana notaio residente nel Comune di Venaria (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Orbetello (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gentile Paolina notaio residente nel Comune di Latina (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Priverno (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Marocchi Antonio notaio residente nel Comune di Mantova (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Goito (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Zuccarello Marcolini Andrea residente nel Comune di Augusta (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Terme Vigliatore (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lombardo Barbara notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Mussi Margherita notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Trotta Chiara notaio residente nel Comune di Vigevano (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Visconti Francesco Paolo notaio residente nel Comune di La Spezia (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Papetti Gianluca notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Candiloro Vito notaio residente nel Comune di Cuveglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Lavena Ponte Tresa (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Amabile Luigi Martino notaio residente nel Comune di Tortona (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Lodi (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lupacchino Maria Cristina notaio residente nel Comune di Livorno Ferraris (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Magenta (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Taddeo Luca notaio residente nel Comune di Bresso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Davide Stefania notaio residente nel Comune di Maddaloni (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Rho (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

D'Amore Massimo notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Vaprio D'Adda (D.N.R.

di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bongiovanni Laura notaio residente nel Comune di Lainate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Borghi Nicoletta notaio residente nel Comune di Cesano Boscone (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Coppola Francesco notaio residente nel Comune di Castelleone (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Vivo Claudio notaio residente nel Comune di Giugliano in Campania (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ferrara Guido notaio residente nel Comune di Arce (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

de Sanctis Corrado notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Vico Equense (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Aceto Marina notaio residente nel Comune di Moncalvo (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Casale Monferrato (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Crivellari Federico notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Nazari Alessandro notaio residente nel Comune di Torre Santa Susanna (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Dioguardi Giuseppe notaio residente nel Comune di Villafrati (D.N. di Palermo) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Li Mandri Francesco notaio residente nel Comune di Alcamo (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Corleone (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Moretti Sebastiano notaio residente nel Comune di Castellazzo Bormida (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Cassolnovo (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Schembari Maria notaio residente nel Comune di Chiaramonte Gulfi (D.N.R. di Ragusa e Modica) è trasferito nel Comune di Comiso (D.N.R. di Ragusa e Modica) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bucchi Michele notaio residente nel Comune di Urbino (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Castel Bolognese (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Stefani Danilo notaio residente nel Comune di San Benedetto del Tronto (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Perrini Francesca Romana notaio residente nel Comune di Narni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ciotola Marco notaio residente nel Comune di Spoleto (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Festa Ferrante Gianluca notaio residente nel Comune di Terni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Montelatici Marina notaio residente nel Comune di Perugia (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Palazzi Luca notaio residente nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cianni Angela notaio residente nel Comune di Castel del Piano (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Viglione Luigi notaio residente nel Comune di Sant'Angelo in Vado (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bonito Maria Federica notaio residente nel Comune di Monte Sant'Angelo (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cappuccio Fabrizio notaio residente nel Comune di Sanremo (D.N.R. di Imperia e Sanremo) è trasferito nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Criaco Cinzia notaio residente nel Comune di Albisola Superiore (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Iervolino Giuseppe notaio residente nel Comune di Porto Mantovano (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Nocera Inferiore (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Carbone Carlo notaio residente nel Comune di Muro Lucano (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Roccadaspide (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Righi Patrizia notaio residente nel Comune di Dorgali (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Nuoro (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Berardinis Simonetta notaio residente nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito
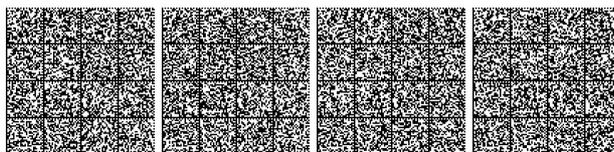
nel Comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Capozza Francesco notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Corato (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

de Candia Pasquale notaio residente nel Comune di Bisceglie (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Molfetta (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Giancaspro Vincenzo notaio residente nel Comune di Otranto (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Terlizzi (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Morandi Eliana notaio residente nel Comune di Manzano (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Rovereto (D.N. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Innocenti Giacomo notaio residente nel Comune di Oderzo (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Rinci Alberto notaio residente nel Comune di Gorizia (D.N. di Gorizia) è trasferito nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Vinale Fabiana notaio residente nel Comune di Sedegliano (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Berton Alberto notaio residente nel Comune di Imperia (D.N.R. di Imperia e Sanremo) è trasferito nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Sandi Massimo Luigi notaio residente nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Jesolo (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Peloso Maria notaio residente nel Comune di Mel (D.N. di Belluno) è trasferito nel Comune di Legnago (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Trentin Diego notaio residente nel Comune di Trieste (D.N. di Trieste) è trasferito nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Visotti Giorgia notaio residente nel Comune di Recoaro Terme (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lorettu Stefano notaio residente nel Comune di Trieste (D.N. di Trieste) è trasferito nel Comune di Valdagno (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cammarano Ermanno notaio residente nel Comune di Settimo Torinese (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Viterbo (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

12A00978

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Apistan».

Con decreto n. 150 del 19 dicembre 2011 è revocata, su rinuncia della ditta VITA (EUROPE) LIMITED Vita House 26-27 London Street - BASINGSTOKE HAMPSHIRE, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

APISTAN	ASTUCCIO DA 1 SACCHETTO DA 10 STRISCE DA 8 G	AIC 103222028
APISTAN	ASTUCCIO DA 5 SACCHETTI DA 10 STRISCE DA 8 G	AIC 103222042
APISTAN	ASTUCCIO DA 3 SACCHETTI DA 10 STRISCE DA 8 G	AIC 103222030

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00563

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni dei medicinali per uso veterinario «Amoxival 40 mg» e «Sepantel 40 mg».

Con decreto n. 151del 19 dicembre 2011 è revocata, su rinuncia della ditta SOGEVAL SA AVENUE DE MAYENNE 200 - 53022, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

AMOXIVAL 40 MG	2 BLISTER DA 10 COMPRESSE	AIC 102857012
AMOXIVAL 40 MG	10 BLISTERS DA 10 COMPRESSE	AIC 102857024
SEPANTEL 40 MG	2 BLISTER DA 10 COMPRESSE	AIC 102311040

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00564
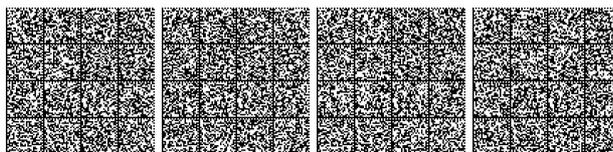
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del 13 dicembre 2011, recante «Riconoscimento, al sig. Dobladez Soriano Salvador Martín, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.», del Ministero della salute. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2012).

Al termine del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel Sommario alla pag. III, che a pag. 5 del sopra indicato supplemento ordinario, deve intendersi aggiunta la seguente frase: «…*e dell'attività psicoterapeutica*.».

12A00912

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-022) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
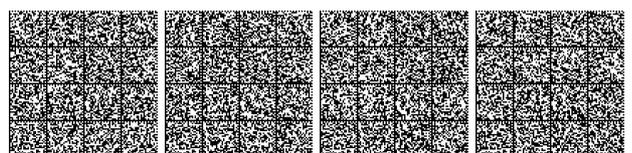
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00